

- 2) La Vans Inc., Deichmann SE e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopportano, ciascuno, le proprie spese.

(¹) GU C 220 dell'01.07.2019.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – EX EX (C-140/19 e C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Cause riunite C-140/19, C-141/19 e da C-492/19 a C-494/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione di servizi – Distacco di lavoratori – Articolo 56 TFUE – Direttiva 2014/67/UE – Articoli 9 e 20 – Dichiarazione dei lavoratori – Conservazione della documentazione salariale – Sanzioni – Proporzionalità – Ammende di un importo minimo predefinito – Cumulo – Assenza di massimale – Spese legali – Irricevibilità manifesta)

(2020/C 68/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: EX EX (C-140/19 e C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

Dispositivo

L'articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l'imposizione di ammende di un importo elevato:

- che non possono essere inferiori a un importo predefinito,
- che sono imposte in maniera cumulativa per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e
- alle quali si aggiunge un contributo alle spese di procedura pari al 20 % del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone.

(¹) GU C 187 del 3.6.2019.
GU C 328 del 30.9.2019.